

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
25 febbraio 2021.

Nomina dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 2, comma 4-bis;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri che i Sottosegretari di Stato sono chiamati a coadiuvare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono nominati Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei ministri:

sig. Vincenzo Amendola;

on. Deborah Bergamini;

pref. Franco Gabrielli;

sen. Simona Flavia Malpezzi;

sen. Assunta Carmela Messina;

sen. Rocco Giuseppe Moles;

on. Dalila Nesci;

on. Bruno Tabacci;

per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale:

sig.ra Marina Sereni;

dott. Benedetto Della Vedova;

on. Manlio Di Stefano;

per l'Interno:

on. Nicola Molteni;

on. Ivan Scalfarotto;

on. Carlo Sibilia;

per la Giustizia:

on. Anna Macina;

on. Francesco Paolo Sisto;

per la Difesa:

on. Giorgio Mulè;

sen. Stefania Pucciarelli;

per l'Economia e le finanze:

on. Laura Castelli;

on. Claudio Durigon;

prof.ssa Maria Cecilia Guerra;

dott.ssa Alessandra Sartore;

per lo Sviluppo economico:

sen. Gilberto Pichetto Fratin;

dott.ssa Alessandra Todde;

on. Anna Ascani;

per le Politiche agricole alimentari e forestali:

sen. Francesco Battistoni;

sen. Gian Marco Centinaio;

per l'Ambiente e la tutela del territorio e del mare:

on. Ilaria Fontana;

on. Vannia Gava;

per le Infrastrutture e i trasporti:

sen. Teresa Bellanova;

on. Alessandro Morelli;

sig. Giovanni Carlo Cancelleri;

per il Lavoro e le politiche sociali:

sen. Rossella Accoto;

sen. Tiziana Nisini;

per l'Istruzione:

sen. Barbara Floridia;

on. Rossano Sasso;


per i Beni e le attività culturali e per il turismo:

sen. Lucia Borgonzoni;

per la Salute:

sig. Andrea Costa;

sen. Pierpaolo Sileri.



Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

GUERINI, *Ministro della difesa*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*

PATUANELLI, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

CINGOLANI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

BIANCHI, *Ministro dell'istruzione*

FRANCESCHINI, *Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 509

21A01293

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2020.

**Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l'art. 1, comma 495, secondo cui al fine di semplificare le assunzioni di cui all'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 2019, così come modificato dall'art. 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 30 aprile 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziata da leggi regionali nel rispetto dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Visto il citato art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge n. 296 del 2006 che prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

